



CITTA' DI LECCE

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI - TARI**

INDICE

- Art. 1 **Oggetto del Regolamento**
- Art. 2 **Gestione, classificazione dei rifiuti e definizioni**
- Art. 3 **Soggetto Attivo**
- Art. 4 **Presupposto per l'applicazione del Tributo**
- Art. 5 **Soggetti Passivi**
- Art. 6 **Obbligo di dichiarazione**
- Art. 7 **Contenuto e presentazione della dichiarazione**
- Art. 8 **Riscossione**
- Art. 9 **Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento**
- Art. 10 **Attività di controllo e accertamento.**
- Art. 11 **Sanzioni e interessi**
- Art. 12 **Riscossione coattiva**
- Art. 13 **Rimborsi e compensazione**
- Art. 14 **Superfici**
- Art. 15 **Locali tassabili**
- Art. 16 **Aree scoperte tassabili**
- Art. 17 **Esclusioni**
- Art. 18 **Esclusione dall'obbligo di conferimento**
- Art. 19 **Utenze**
- Art. 20 **Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti**
- Art. 21 **Determinazione della tariffa**
- Art. 22 **Articolazione della tariffa**
- Art. 23 **Periodo di applicazione del tributo**
- Art. 24 **Tariffa per le Utenze domestiche**
- Art. 25 **Determinazione del numero di occupanti per le utenze domestiche**
- Art. 26 **Tariffa per le utenze non domestiche**

Art. 27 Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 28 Riduzioni

Art. 29 Agevolazioni

Art. 30 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Art. 31 Riduzione per la donazione di beni alimentari

Art. 32 Affrancamento dal servizio pubblico

Art. 33 Gestione rifiuti speciali o pericolosi – Agevolazioni ed esclusioni

Art. 34 Gestione rifiuti urbani avviati al riciclo

Art. 35 Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Art. 36 Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati

Art. 37 Tributo giornaliero

Art. 38 Tributo provinciale

Art. 39 Contenzioso

Art. 40 Trattamento dei dati personali.

Art. 41 Entrata in vigore e norme finali

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato dal Comune di Lecce per disciplinare l'applicazione della TARI, Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, ad integrazione di quanto disposto dall'art. 1, commi dal 639 al 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, ***nonché delle disposizioni di cui alla Deliberazione di ARERA n. 443/2019 e s.m.i.***
2. ***Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. –TUA), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle ambientali.***
3. Il tributo è applicato con tariffe differenziate secondo le categorie d'uso e con agevolazioni calmierate sul tessuto socio-economico del territorio.
4. Il Regolamento fa riferimento in modo particolare ai seguenti aspetti:
 - Individuazione delle fattispecie imponibili;
 - Classificazione delle categorie e delle sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti tassati con la stessa tariffa;
 - Individuazione delle fattispecie che hanno diritto alle agevolazioni;
 - Criteri di determinazione delle tariffe da applicare.
5. L'entrata disciplinata con il presente Regolamento ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, dell'art. 1, Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i..

Art. 2

Gestione, classificazione dei rifiuti e definizioni

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, domestici e non domestici, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché dalle disposizioni regolamentari vigenti.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si specificano le seguenti definizioni:

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Rifiuto urbano :

- a) rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'Allegato 1 prodotti dalle attività riportate nell'Allegato 2;
- c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c, d, e.

Rifiuto speciale :

- a) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184 bis del D. Lgs. 152/2006;
- c) rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del D. Lgs. 152/2006;
- i) veicoli fuori uso.

Gestore : il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;

Detentore : il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.

Raccolta differenziata : la raccolta in cui il flusso dei rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.

Recupero : qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Riciclaggio : ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.

Centro di raccolta : area presidiata ed allestita per attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e/o trattamento.

Auto-compostaggio e Compostaggio di Comunità: compostaggio effettuato da singolo utente o da collettività in caso di più utenze domestiche e non della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

Rifiuti alimentari : ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti.

Utenze domestiche : l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione.

Utenze non domestiche : l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica.

Parte fissa della tassa : è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente.

Parte variabile della tassa : è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.

Art. 3

Soggetto Attivo

Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 4

Presupposto per l'applicazione del Tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1, comma 641 L. n.147/2013).
2. Si intendono per:
 - a) locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato o su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico edilizie;
 - b) aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) Le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i giardini e i parchi;
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
6. La tassa trova applicazione anche per i locali e le aree di natura demaniale.
7. L'onere della prova sulla esistenza e delimitazione delle superfici per le quali il tributo non è dovuto, grava sul soggetto interessato all'esenzione, come meglio dettagliato negli articoli che seguono.

Art. 5

Soggetti Passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque nel territorio comunale possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte. Nel caso di pluralità di possessori o detentori, il tributo è dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà tra di loro (unica obbligazione tributaria). In caso di disaccordo tra i soggetti coinvolti nel vincolo di solidarietà si intende per soggetto passivo:
 - nel caso di locazione il sottoscrittore del contratto di locazione; in presenza di più sottoscrittori, tutti i sottoscrittori che sono coobbligati in solido;

- nel caso di nucleo di residenti l'intestatario del foglio di famiglia. In caso di mancato assolvimento dell'obbligo tributario da parte dell'intestatario, il Comune ne chiederà l'assolvimento a tutti i componenti del nucleo familiare che per legge possono essere chiamati a pagare i tributi in quanto costoro sono coobbligati in solido;
- nel caso di eredi che dispongono dell'immobile tutti gli eredi, i quali sono coobbligati in solido.

2. Si considera soggetto tenuto al pagamento della tassa:

- a. per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 6 o i componenti del nucleo familiare;
- b. per le utenze non domestiche, la società o il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 C.C. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dai conduttori delle medesime.

4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. Nel caso di sub-affitto/sub-comodato, l'utente obbligato principale è l'intestatario del contratto di affitto/comodato, con il possessore dell'immobile. Resta ferma la solidarietà passiva d'imposta tra occupanti, di cui all'art. 1, comma 641, della Legge n. 147/2013, tra affittuario/comodatario principale e occupante in sub-affitto/sub-comodato.

7. Nel caso di unità immobiliari adibite a studi professionali associati, intestatario della TARI deve essere un unico soggetto che, insieme agli altri, ha un'unica obbligazione in solido.

Art. 6

Obbligo di dichiarazione

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all'articolo 5 e determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso di locali o aree.

2. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni, agevolazioni o esclusioni;
- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.

3. Gli utenti residenti nel Comune di Lecce non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

4. La dichiarazione deve essere sottoscritta:

- per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia o familiare convivente nel caso di residenti e, nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;
- per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.

La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 7

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata **entro 90 (novanta) giorni** dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, utilizzando gli appositi modelli disponibili sul sito istituzionale dell'Ente. Nel caso di un'unità immobiliare con più occupanti, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo di essi. Il Comune rilascia apposita ricevuta, attestante la presa in carico della dichiarazione valida ai fini dell'attivazione del servizio, ai sensi della vigente disciplina di ARERA di cui alla Delibera n. 15 del 18/01/2022.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il novantesimo giorno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nel caso di pluralità di immobili posseduti o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini TARI, ancorché non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione del quantum dovuto.

4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di riduzioni/esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento (90 gg. dalla variazione).

La presentazione tardiva della dichiarazione e/o della richiesta di riduzione/agevolazione non produce effetti retroattivi ma vale esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della stessa.

5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di cessazione, deve contenere tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. A tal fine, si considera idonea prova di cessazione:

- la dimostrazione dell'avvenuta cessazione di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e l'assenza di arredi, impianti ed attrezzature per l'immobile in questione;
- la presenza di un soggetto subentrante nel medesimo locale a qualsiasi titolo;
- in caso di locazione, la lettera di disdetta del relativo contratto se risulta notificata al proprietario-locatore e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione oggetto di disdetta.

6. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione oltre il termine di cui al comma 1, il tributo non è dovuto a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa.

7. In caso di mancata presentazione della **dichiarazione di cessazione** entro novanta giorni dalla data in cui si è verificata la condizione di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità richieste se il contribuente prova, entro il termine di 5 anni dall'avvenuta cessazione, l'insussistenza del

presupposto impositivo. A tal fine, l'utente deve dimostrare la data di effettiva cessazione e fornire la prova di non avere continuato, dalla data indicata, il possesso o la detenzione dell'immobile, producendo l'idonea documentazione prevista dal comma precedente, oppure che il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. In difetto dell'idonea documentazione di cui sopra, la cessazione ha effetto dalla data di presentazione della dichiarazione tardiva.

8. Il Comune, qualora ne sia a conoscenza, procede alla cessazione d'ufficio per le utenze domestiche e non domestiche, in base agli elementi desumibili dalle banche dati in suo possesso, con decorrenza dal giorno dell'accertata cessazione, da parte dell'ufficio, della detenzione e del possesso dei locali e delle aree soggetti alla TARI, per effetto del venir meno del presupposto impositivo previsto dalla legge.

9. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 1. In mancanza di dichiarazione spontanea saranno volturate d'ufficio ad uno degli altri intestatari residenti del nucleo familiare dall'annualità successiva al decesso. In assenza di eredi residenti, l'utenza sarà volturata all'erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà.

10. La dichiarazione - originaria, di variazione o cessazione - relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, indirizzo pec/mail) dell'intestatario della scheda famiglia;
- per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, indirizzo pec/mail) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- il titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione dei locali e delle aree;
- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.

11. La dichiarazione - originaria, di variazione o cessazione - relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione etc., codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale, indirizzo pec);
- i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- i dati identificativi dell'utenza: l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno e i dati catastali dei locali e delle aree;
- la superficie, specificando l'eventuale parte in cui si producono rifiuti speciali e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- il titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione dei locali e delle aree;
- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.

12. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune oppure può essere inoltrata allo stesso mediante il servizio postale ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo istituzionale dell'Ente. Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti, fa fede la data di invio.

Al contribuente verrà inviata ricevuta di ritorno con numero di protocollo attribuito alla dichiarazione.

13. Le richieste di variazione del servizio, che comportano una riduzione del tributo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, o in alternativa dalla data di presentazione della richiesta se successiva al termine di cui al comma 1. Diversamente le richieste di variazione che comportano un incremento del tributo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

14. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 13, gli effetti della richiesta di variazione di cui all'art. 238, comma 10 del D. Lgs. n. 152/2006 (utenze non domestiche che conferisco i propri rifiuti urbani, ex assimilati o simili, al di fuori del servizio pubblico di raccolta), decorrono dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello di richiesta di riduzione.

15. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili a identificare con certezza l'immobile e sia fatta in forma scritta e firmata.

16. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione TARI nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 8

Riscossione

1. Il Comune riscuote direttamente il tributo dovuto, in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti inviti di pagamento.

2. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 (sistema PagoPA) attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. 7/3/2005 n. 82 (CAD) che ne garantiscono la velocizzazione ovvero mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997.

3. Gli avvisi di pagamento possono essere inviati per posta semplice o mediante posta elettronica semplice/certificata all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC o INAD. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versamento del tributo. In caso di mancata ricezione, il contribuente è tenuto a richiedere il duplicato dell'avviso TARI ed effettuare tempestivamente il relativo pagamento.

4. L'avviso di pagamento contiene per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale TEFA, nonché tutte le indicazioni previste dalla delibera ARERA n. 444/2019 e s.m.i.

5. Il Comune riscuote il tributo comunale suddividendo l'ammontare complessivo secondo il numero di rate e nelle date, annualmente deliberate dal Consiglio Comunale; il contribuente è tenuto al versamento delle stesse entro i termini di scadenza, con l'applicazione delle tariffe ed eventuali detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare, è comunque consentito il pagamento in unica soluzione.

6. L'avviso contiene l'indicazione analitica degli elementi sulla base dei quali è determinato il debito.

7. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (L. 296/2006).

8. Il contribuente, oltre a provvedere al pagamento di quanto effettivamente dovuto, è tenuto a comunicare al Comune gli elementi errati eventualmente indicati nell'avviso, al fine di consentire la bonifica della sua posizione tributaria e di conseguenza evitare la notifica di un avviso di accertamento per il recupero della parziale tassa evasa, ovvero la generazione di ipotesi di rimborso.

9. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale

disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 9

Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 8:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate ovvero utenze domestiche il cui nucleo familiare abbia ISEE complessivo riferito all'anno fino a 20.000,00 euro.
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a 80 euro.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione, allegando copia del modello ISEE.

Art. 10

Attività di controllo e accertamento.

1. Il Comune designa il funzionario responsabile al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Comune può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla TARI, mediante personale debitamente autorizzato.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del C.C..
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai controlli operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, a norma dell'art. 1, commi 161 e 162, della legge n. 296/2006 e dell'art. 1, commi 792 e ss., della legge n. 160/2019.
5. Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di difficoltà economica può chiedere una rateazione del pagamento degli avvisi di accertamento entro 60 gg. dalla notifica dell'atto nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 11

Sanzioni e interessi

1. In caso di **omesso, insufficiente o tardivo versamento** del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% del tributo non versato o versato in ritardo, prevista nell'articolo 13, D. Lgs. n. 471/97.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 696, della Legge 147/2013 in caso di **omessa presentazione della dichiarazione**, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 697, della Legge 147/2013 in caso di **infedele dichiarazione**, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 698, della Legge 147/2013 in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 699, della Legge 147/2013 le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la presentazione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D. Lgs. n. 472/1997.
7. Sulle somme dovute di cui al presente articolo si applicano gli interessi nella misura del tasso legale.
8. Si applica l'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dal Decreto-legge n. 124 del 26.10.2019 convertito in Legge 157 di data 19.12.2019.

Art. 12

Riscossione coattiva

Le somme liquidate ai sensi del presente regolamento, se non versate nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo, sono rimosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente a cura del soggetto incaricato della riscossione, secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.

Art. 13

Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Il rimborso delle somme versate e non dovute non potrà essere concesso in presenza di debiti pregressi non ancora regolarizzati. Non si procede al rimborso per somme inferiori ai 10 euro.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con il tributo dovuto per gli anni successivi, (a meno che non si verifichi una causa di cessazione dell'obbligazione tributaria), nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento generale delle entrate tributarie.

Art. 14

Superfici

1. Ai fini dell'applicazione della TARI, la superficie tassabile è costituita, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini delle previgenti forme di prelievo fiscale comunale sui rifiuti.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della legge n. 147/2013, la superficie assoggettabile alla TARI sarà determinata, a regime, dall'80 per cento della superficie catastale stabilita secondo i criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138/1998. Per le aree scoperte, la superficie verrà determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie tassabile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 metri, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori etc. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Art. 15

Locali tassabili

1. Sono oggetto di imposizione tutti i locali, indipendentemente dalla denominazione, esistenti in qualsiasi costruzione sia essa infissa o solo posata sul suolo, chiusa o chiudibile da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso. Per "locali" si intendono anche, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie.
2. Sono soggette al tributo anche i locali e le aree non utilizzate ma che risultino, comunque, essere predisposte all'utilizzo.
3. Sono considerati predisposti all'utilizzo le aree e i locali dotati di arredamento, di allacciamento alle utenze elettriche, gas, acqua, di impianti e attrezzature, ovvero qualora risulti rilasciata una licenza o un'autorizzazione all'esercizio di un'attività nei locali e nelle aree medesime.
4. Sono pertanto tassabili:
 - I vani principali delle abitazioni, ove per abitazioni si intendono gli immobili iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, quali: camera, sala, cucina, taverna ecc.;
 - I vani accessori delle abitazioni, quali: ingresso, corridoio, bagno principale e di servizio, ripostiglio, wc, anticamera, veranda (balconato chiuso con vetrata), ecc.;
 - I vani delle pertinenze delle abitazioni, anche se interrati o separati rispetto al corpo principale del fabbricato, quali: rimessa, autorimessa, cantina, garage, box, serra, solaio eccetera, anche nel caso in cui siano stati interrotti i collegamenti ai servizi (luce/gas/servizio idrico) per le utenze domestiche;
 - I vani principali e accessori adibiti a studi professionali, all'esercizio di arti e professioni e relative pertinenze;
 - I vani principali e accessori nonché le pertinenze, adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio o entrambi, caserme, carceri, osterie, bar, caffè, pasticcerie, comprese edicole, chioschi stabili o ambulanti ai mercati, nonché negozi e locali, comunque, a disposizione di aziende commerciali;
 - Tutti i vani principali e accessori, adibiti a circoli da ballo, da intrattenimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza e relative pertinenze;
 - Tutti i vani delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, dei collegi, degli istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico – economiche, quali: uffici, sale d'aspetto, parlatori, dormitori, bagni ecc. e relative pertinenze;
 - Tutti i vani principali e accessori degli enti pubblici, dei musei, degli archivi, delle biblioteche, delle palestre, delle organizzazioni sindacali, degli enti e delle associazioni di patronato, delle Aziende Sanitarie Locali, nonché gli studi medici, odontoiatrici, veterinari e relative pertinenze;
 - Tutti i vani principali e accessori nonché le pertinenze, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi che producono rifiuti urbani, quali: produzione/trasformazione/lavorazione di metalli e non metalli in genere e di energia, di gomme e materie plastiche in genere, di legname, sugheri, paglie in genere, parrucchieri, barbieri, estetisti e simili, tinteggiatori, stuccatori e simili, parchettisti e posatori di moquettes, apicoltori, viticoltori, gestori di discariche, autofficine, carrozzerie e simili,

negozi di generi alimentari, supermercati, macellerie, negozi di abbigliamento, casalinghi, oreficerie, mostre, gallerie d'arte ecc.;

- Tutti i vani principali e accessori nonché le pertinenze utilizzati da enti religiosi che non siano direttamente destinati alla celebrazione del culto, ammesso dallo Stato;
- Cabine telefoniche aperte al pubblico (la cui superficie di tassazione si individua con il perimetro esterno della cabina che poggia sul suolo); celle frigorifere degli stand espositivi di attività di commercio all'ingrosso di frutta e verdura site anche nei mercati comunali;
- Tutti i vani principali e accessori nonché le pertinenze dell'abitazione colonica.

5. Sono pertanto tassabili tutti gli immobili (sia ad uso abitativo che non) dotati di mobilio e/o di allacci alle utenze (come energia elettrica, acqua, gas), anche se inagibili o inabitabili.

6. Resta a carico del contribuente l'onere di provare la concreta inutilizzabilità degli stessi. Ne deriva che la denuncia di cessazione presentata ad esempio da un locatario fa venir meno l'obbligo di pagamento a suo carico, ma non a carico del proprietario dell'immobile, fatta eccezione per il caso in cui a seguito della cessazione, l'immobile non sia rimasto privo di utenze e/o di arredi.

7. Le esenzioni previste per i locali tassabili sono disciplinate negli articoli che seguono.

Art. 16

Aree scoperte tassabili

1. Sono considerate aree scoperte tassabili le superfici operative. Sono considerate tali le aree sulle quali si svolge un'attività propria, indipendentemente dalla circostanza che sia simile o differente rispetto a quella svolta nel locale tassabile; pertanto, possiedono una autonoma potenzialità alla produzione di rifiuti.

2. Sono imponibili:

- a) Le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, parcheggi e simili;
- b) Le superfici adibite a sedi di distributori di carburante, compresi quelli relativi a servizi complementari quali servizi igienici, di vendita, nonché, l'area scoperta destinata a servizio degli impianti, fatta eccezione per le aree dove si producono rifiuti speciali non assimilati, anche ad esempio l'area per il cambio di olio. Non sono tassabili le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso se perimetrate con recinzione visibile in muratura, rete metallica non inferiore a metri 1,50 in altezza, grate metalliche fissate al suolo o sormontanti muri d'ambito di altezza complessiva pari a metri 1,50; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio; le aree visibilmente delimitate o contrassegnate destinate alla sosta temporanea gratuita degli avventori o dipendenti.
- c) Le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi che sono adibite all'accoglienza degli spettatori o per il personale di accompagnamento, escluse le aree sulle quali si esercita effettivamente l'attività sportiva;
- d) Tutte le aree scoperte o parzialmente coperte, che pur di appartenenza del demanio pubblico, siano idonee alla produzione di rifiuti solidi urbani e/o speciali;
- e) Le superfici antistanti gli stand espositivi nei mercati in corrispondenza della relativa copertura con tettoie o simili;

- f) I parcheggi scoperti utilizzati come aree operative, ovvero gestiti come tali. Sono da considerarsi tali, ad esempio, i parcheggi gestiti da imprese di trasporto; i parcheggi realizzati su aree pubbliche e date in concessione a privati. Non rientrano in tali fattispecie i parcheggi di abitazioni private che sono invece esenti dal pagamento della tassa;
- g) Le aree utilizzate quale luogo di diretto svolgimento dell'attività svolta nell'adiacente locale, come le aree scoperte operative dei frantoi.

Art. 17

Esclusioni

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione, quali ad esempio:

- a. centrali termiche e locali riservati stabilmente ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), forni di cottura, saune, silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti qualora utilizzata dai medesimi, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c. locali ed aree non utilizzati e non predisposti all'uso, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da idonea documentazione. Si considerano non predisposti all'uso gli immobili destinati ad abitazione prive di mobili e suppellettili e non allacciati ai servizi a rete (gas, acqua, luce);
- d. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
- e. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,5 metri;
- f. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- g. le aree esterne adibite in via esclusiva al transito;
- h. i locali destinati all'esercizio pubblico delle funzioni di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;
- i. locali ed aree compresi nelle aree cimiteriali;
- j. gli immobili occupati dal Comune;
- k. gli immobili per i quali è stato disposto lo sgombero coattivo per inagibilità dalla data di evacuazione;
- l. I fabbricati rurali strumentali, solo ed esclusivamente, connessi all'attività agricola (depositi di attrezzi e macchinari agricoli, fienili, stalle) ad esclusione delle attività che, per natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano soggette al tributo ovvero la parte abitativa della casa colonica, le aree commerciali ed amministrative quali, a titolo di esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi;
- m. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

2. Le circostanze sopra elencate devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti.

Art. 18

Esclusione dall'obbligo di conferimento

Sono esclusi dal tributo i locali e le aree operative per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 19

Utenze

Ai fini della determinazione e dell'applicazione del tributo sono considerate:

- utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
- utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 20

Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 36/2003.

2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.

3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, fermo restando che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

5. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente nel piano Economico Finanziario costituisce una detrazione dal costo che deve essere coperto con il tributo ai sensi di quanto disposto con la delibera 2/2020/R/Rif dell'Autorità per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati ogni anno sulla base del piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013.

Art. 21

Determinazione delle tariffe

1. La TARI è corrisposta in base a tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le tariffe sono determinate sulla base del Piano Economico Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il 31 luglio di ciascun anno ai sensi del D.L. n.228 del 30/12/2021 convertito in L. n.15 del 25/02/2022 e s.m.i.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 22

Articolazione della tariffa

1. La tariffa della TARI è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 2) al presente Regolamento.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.

Art. 23

Periodo di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente documentata e dichiarata nei termini definiti nel presente regolamento.
3. La dichiarazione iniziale deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo o, dalla data in cui sono intervenute modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso e maggiore ammontare del tributo.

4. La dichiarazione iniziale ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati, o dei dati presenti in anagrafe, da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario, la dichiarazione di variazione in aumento va presentata entro il termine di cui al comma precedente. Nel caso di pluralità di immobili posseduti o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

5. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo rispetto alla data di rilascio dei locali, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvi i casi di duplicazione e le ipotesi in cui l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

6. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 24

Tariffa per le Utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando, alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999, in applicazione del "sistema presuntivo".

2. Non si applica la quota variabile del tributo alle pertinenze dell'abitazione principale. Per la Tari il concetto di pertinenza è quello espresso dal C.C. all'art. 817 e ss., ossia *"sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima"*.

3. Nel caso di utenze domestiche, la tariffa per cantine e solai di pertinenza dell'unità abitativa destinata a residenza, coincide con quella applicata all'unità principale.

Qualora l'unità immobiliare non sia accatastata separatamente, ai fini dell'applicazione della tariffa, la superficie della cantina e/o del solaio pertinenziale si sommano a quelle dell'abitazione.

4. L'unità immobiliare accatastata separatamente può essere considerata pertinenziale solo se identificata catastalmente con lo stesso Foglio Catastale dell'abitazione principale.

Art. 25

Determinazione del numero di occupanti per le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche residenti nel Comune di Lecce, sia utilizzate come abitazione principale sia tenute a disposizione, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune alla data di produzione degli avvisi di pagamento. Le variazioni anagrafiche intervenute in corso d'anno, in aumento e/o in diminuzione, avranno efficacia, ai fini TARI, a decorrere dalla data in cui si sono verificate. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma ugualmente dimoranti nella medesima abitazione per almeno 6 (sei) mesi nell'anno solare (ad esempio colf, badanti etc.).

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di attività lavorativa o di studio prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore a 183 gg., la persona assente non viene computata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata nonché denunciata con le modalità e nei termini di cui all'articolo 7.
3. Per le utenze domestiche condotte o a disposizione di persone fisiche non residenti nel Comune di Lecce si assume come numero di occupanti quello risultante da ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), fatto salvo l'eventuale congruaggio in base alla dichiarazione di variazione di cui all'articolo 7.
4. Per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, si assume come numero di occupanti quello di 3 (tre) unità.
5. Per le pertinenze delle utenze domestiche si applica solo la parte fissa della tariffa, in ragione dello stesso numero di occupanti l'abitazione.
6. Alle autorimesse o altri simili luoghi di deposito (classificati nella categoria catastale C/2 e C/6) non pertinenziali, condotte da persona fisica, si applica la quota fissa e la quota variabile della tariffa considerando un numero di componenti pari a 1 (una) unità.
7. Per le unità abitative, di proprietà, possedute o detenute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già anagraficamente residenti e tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate e/o non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 (una) unità, con applicazione della riduzione del 20 per cento della quota variabile;
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
9. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal precedente articolo 7, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dal servizio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa e hanno effetto dal giorno in cui si è verificata la variazione.

Art. 26

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della deliberazione tariffaria.
4. I locali delle utenze non domestiche, qualora non siano utilizzati, sono equiparati, ai fini della tassazione, al deposito, indipendentemente dall'esistenza o meno di utenze (acqua, energia elettrica, ecc.).
5. I locali classificati nella categoria catastale C/2 e C/6 condotti e utilizzati da un soggetto diverso da persona fisica, si considerano utenza non domestica, con applicazione della tariffa in base all'eventuale attività svolta.

Art. 27

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 2) al presente regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal predetto Decreto è effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso, in presenza di un'apprezzabile ed autonoma rilevanza nonché distinta utilizzazione delle superfici.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. I locali potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti sui quali non insiste temporaneamente l'esercizio di una specifica attività, sono classificati nella categoria di attività n. 3 denominata "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta", indicata nell'allegato 2) al presente regolamento.
8. Le attività industriali sono classificate all'interno della categoria 20 di cui alla tabella 3a dell'allegato 1 al Dpr 158/1999, salva la facoltà dell'operatore di presentare una denuncia iniziale o di variazione riportante il dettaglio delle destinazioni d'uso delle singole aree, al fine dell'assegnazione delle stesse alla categoria tariffaria più simile per quantità e qualità dei rifiuti prodotti.
9. Per l'attività di bed & breakfast e per ogni altra attività ricettiva esercitata in immobili ad uso abitativo (ad es. affittacamere, case-vacanza etc.), per i quali è dovuta l'imposta di soggiorno, si considerano, ai fini dell'applicazione della tariffa, utenze non domestiche classificate nella categoria di attività n. 31, indicata nell'allegato 2) al presente regolamento; è prevista l'applicazione di una riduzione, nella quota fissa e nella quota variabile, nei casi in cui vi è l'obbligo di chiusura di gg. 90 (B&B a conduzione familiare).
10. Le attività agrituristiche sono classificate utenze non domestiche, suddivise nelle categorie di attività n. 7 e n. 8 indicate nell'allegato 2) al presente regolamento, in ragione della presenza o meno dell'attività di ristorazione.

Art. 28

Riduzioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione situate sulla fascia costiera per uso stagionale ad uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20 %, a condizione che l'immobile non sia occupato da altri soggetti facenti o meno parte del nucleo familiare anagrafico, salvo quanto previsto al successivo punto d);
- c) fabbricati rurali ad uso abitativo, così come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Unica (IMU): riduzione del 30 %;
- d) abitazioni tenute a disposizione non ad uso stagionale, purché non risultino persone residenti nella stessa abitazione: riduzione del 20%;
- e) una sola unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da pensionati non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso: riduzione di due terzi; (le pensioni devono essere erogate dal Paese di residenza, mentre non rileva l'eventuale pensione erogata dallo Stato italiano o da Stato diverso da quello di residenza).
- f) utenze domestiche che utilizzano compostiere, il cui utilizzo venga comprovato e/o controllato dagli organi preposti: riduzione del 20% della parte variabile del tributo.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione ripetuta del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate si applicano su domanda dell'interessato e decorrono dal giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza. Tale istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto interessato di dichiarare tempestivamente il venir meno dei requisiti che ne danno diritto. Tutte le riduzioni previste cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 29

Agevolazioni

1. Sono esentati dal tributo i soggetti che si trovano nelle seguenti situazioni di grave disagio sociale ed economico:

- a) le persone assistite in modo permanente dal Comune;
- b) il nucleo familiare con indicatore ISEE (valido al 31 dicembre di ogni anno in corso) inferiore o uguale a € 6.000,00, a condizione che nessuno dei suoi componenti sia proprietario o titolare di diritti reali di godimento su immobile; non rappresenta causa di esclusione da tale agevolazione, la proprietà di immobili con percentuale di possesso

inferiore al 30 per cento, purché lo stesso immobile non sia oggetto di residenza anagrafica di nessun componente del nucleo familiare;

2. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) il nucleo familiare in cui siano presenti soggetti in situazioni di handicap, con carattere di permanenza, con invalidità al 100%, con accompagnamento (Legge 104, art.3 comma 3), e indicatore ISEE (valido al 31 dicembre di ogni anno in corso), inferiore o uguale ad euro 14.000,00 (euro quattordicimila): riduzione del 50% del pagamento della sola parte variabile del tributo.
- b) utenze domestiche TARI intestate a studente universitario locatario di un'abitazione sita nel Comune di Lecce: riduzione del 20% della sola parte variabile della tariffa. A tal fine, lo studente interessato dovrà presentare apposita istanza corredata dal certificato di iscrizione all'Università del Salento e dalla copia del contratto di fitto registrato; l'agevolazione sarà applicata dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza.

3. Le agevolazioni devono essere richieste annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo corredata da relativo modello ISEE, entro il 30 giugno di ciascun anno a quello per il quale la richiesta viene formulata, (modello ISEE con validità fino al 31 dicembre dell'anno in corso). Il Comune può effettuare, in qualsiasi momento, ogni operazione volta a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art. 30

Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Ai locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale (*es. stabilimenti balneari, agriturismi e immobili correlati*) o ad uso non continuativo si applica la riduzione del 40% della tariffa;

2. Le aree scoperte funzionali o a servizio di locali diversi dalle abitazioni, ad uso stagionale o ad uso non continuativo, sono assoggettate al tributo per l'intero periodo stagionale di utilizzo, commisurato in numero di giorni pari a 90 (riduzione del 75% della tariffa), previa dimostrazione della documentazione prevista per Legge (contratti, corrispettivi, fatture, relazione descrittiva);

3. Alle aree scoperte ad uso parcheggio pubblico a pagamento si applica una tariffa fino ad una percentuale pari alla proporzione giornaliera delle ore tariffate (riduzione del 66% della tariffa).

Art. 31

Riduzione per la donazione di beni alimentari

1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito cedono direttamente o indirettamente tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, è riconosciuta una riduzione nella misura del 15 % della parte variabile della tariffa.

2. Ai fini del riconoscimento della riduzione il contribuente deve presentare una dichiarazione iniziale nella quale dichiara di aderire ad uno o più progetti sul territorio comunale indicati al primo comma, fornendo una stima dei quantitativi di beni alimentari che verranno ceduti gratuitamente. Alla dichiarazione dovranno essere allegate una o più certificazioni rese dai soggetti donatari attestanti la propria qualifica di Onlus. La dichiarazione di adesione deve essere presentata, per progetti già in corso, entro il 30 giugno dell'anno a cui si riferisce il progetto.
3. La riduzione viene applicata a congruaggio ed è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, entro il 30 aprile dell'anno successivo, di una attestazione in cui sono riportati i quantitativi totali effettivamente donati. Alla stessa vanno allegate le attestazioni rilasciate dai soggetti donatari in cui sono indicati i quantitativi ricevuti. La documentazione sopra indicata può essere validamente sostituita da analoghe comunicazioni presentate ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni fiscali previste dalla L. 166/2016. I documenti di trasporto o documenti fiscali equipollenti, riportanti i quantitativi di cibo donato, devono essere conservati a cura del contribuente e resi disponibili all'Amministrazione Comunale su richiesta.
4. Le riduzioni di cui ai punti precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate.

Art. 32

Affrancamento dal servizio pubblico

A) Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza del tributo dovuto, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
4. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

B) Obblighi di comunicazione per l'uscita dal servizio pubblico di raccolta e per il reintegro

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al precedente punto A), comma 1 e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono dare comunicazione preventiva al Comune via PEC a protocollo@pec.comune.lecce.it indirizzata al Settore Tributi e al Settore Ambiente del Comune di Lecce, utilizzando esclusivamente il modello predisposto dallo stesso e disponibile sul sito istituzionale del Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. A tal fine, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata

del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini Tari.

3. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC a protocollo@pec.comune.lecce.it al Settore Tributi e al Settore Ambiente del Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;

4. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione della comunicazione annuale, redatta sul modello predisposto dal Comune da presentare tramite Pec a protocollo@pec.comune.lecce.it a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 5.

5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, a consuntivo, l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune - fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotto dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

6. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della Tari dovuta e applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

7. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 33

Gestione rifiuti speciali o pericolosi – Agevolazioni ed esclusioni

1. Lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti speciali è sottratto alla privativa comunale; è pertanto obbligo del produttore smaltirli in proprio; come tali sono esenti dal pagamento del tributo.

2. I produttori di tali rifiuti per fruire dell'esclusione prevista dal comma precedente devono:

- fornire prova al Comune dello smaltimento in proprio degli stessi esibendo il contratto con la ditta di smaltimento, nonché l'inerente documentazione contabile relative all'anno di riferimento;
- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; a tal proposito è altresì escluso dal pagamento del tributo la parte dell'area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o

merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati. Anche in tal caso è onere del contribuente indicare nelle dichiarazioni, originarie e/o di variazione, tali aree o magazzini, pena l'assoggettamento delle stesse al pagamento della TARI; a corredo della istanza ovvero della dichiarazione originaria e/o di variazione devono essere allegati tutti i documenti utili all'individuazione delle dette superfici (planimetrie, concessioni edilizie ecc.).

3. È vietato miscelare i rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi, e i rifiuti pericolosi tra loro.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze, comunque, non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE-INCISIONI - LAVANDERIE	35%
Attività industriali ed artigianali con stabilimenti di produzione e trasformazione, insediate nelle aree a destinazione specifica (D1-D2-D3 delle N.T.A. del vigente PRG	50%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI-GOMMISTI- ELETTRAUTO, CARROZZIERI	35%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (ANCHE SULL'AREA SCOPERTA)	50%
PARRUCCHIERI, ISTITUTI DI BELLEZZA	5%
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	25%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI – LABORATORI RADIOLOGICI ODONTOTECNICI -LABORATORI DI ANALISI	15%

5. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura del 20%.

Art. 34

Gestione rifiuti urbani avviati al riciclo

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della TARI proporzionale alla quantità avviata al riciclo.
2. Per riciclo si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del D. Lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.
3. La riduzione di cui al comma 1 viene calcolata a consuntivo in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata, cumulata con altre eventuali riduzioni spettanti alle utenze non domestiche a valere sulla quota variabile del tributo, non può comunque superare l'ammontare della quota variabile stessa.
4. Al fine del calcolo della riduzione in oggetto, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare annualmente, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita istanza redatta su modello predisposto dal Comune, corredata da una dichiarazione che attesti le quantità ed i rifiuti avviati a riciclo e dalle copie dei contratti, delle fatture, dei formulari, ecc., nonché di una relazione descrittiva idonea a dimostrare l'effettiva destinazione al riciclo dei rifiuti derivanti dall'attività produttiva, con i dati raggruppati per quantità e categorie omogenee.
5. La riduzione tariffaria di cui al comma 1 è riconosciuta con la seguente graduazione:
 - a) riduzione tariffaria del 30% per produzione di rifiuti avviati al riciclo maggiore del 30% e fino al 40% della produzione totale annua del rifiuto;
 - b) riduzione tariffaria del 40% per produzione di rifiuti avviati al riciclo maggiore del 40% e fino al 60% della produzione totale annua del rifiuto;
 - c) riduzione tariffaria del 50% per produzione di rifiuti avviati al riciclo maggiore del 60% della produzione totale annua del rifiuto;
6. La stima della produzione totale annua del rifiuto sarà effettuata sulla base degli indici di produttività medi del rifiuto. La percentuale della quantità di rifiuti avviati al recupero è calcolata secondo la seguente formula:

$$\text{Calcolo della \% di riciclo} = \frac{\text{Kg. Rifiuti Riciclati}}{\text{Kd assegnato} * \text{sup. tassabile}} * 100$$

Art. 35

Cumulo di riduzioni e agevolazioni

La somma delle riduzioni/agevolazioni non può comunque eccedere l'ammontare della parte variabile della tariffa relativa all'anno di competenza, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 30.

Art. 36

Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o compilabili on line. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenza (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:
 - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. Nel caso di richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
 - la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
 - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

Art. 37

Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
3. Ai sensi dell'art. 1 comma 837 e ss. della L. 160/2019, il canone unico di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, sostituisce, dal momento della sua entrata in vigore,

il tributo limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 160/2019.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi – ai sensi dell'art. 1, co. 664 L.147/2013 - contestualmente al pagamento integrale ovvero della prima rata del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) di cui alla Legge 160/2019.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 38

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

3. Il tributo provinciale è individuato sui documenti della riscossione (avviso di pagamento) in forma separata con l'acronimo TEFA (Risoluzione n.5/E Agenzia delle Entrate).

Art. 39

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applicano gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 40

Trattamento dei dati personali.

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati ai sensi del Regolamento UE/2016/679, del D. Lgs. 196/2003 e del D. Lgs. 101/2018, in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 41

Entrata in vigore e norme finali

Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO 1

Elenco rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (allegato L-quater Dlgs 116/2020)

RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	20.01.08
	Rifiuti biodegradabili	20.02.01
	Rifiuti dei mercati	20.03.02
CARTA E CARTONE	Rifiuti dei mercati	15.01.01
	Carta e cartone	20.01.01
PLASTICA	Imballaggi in plastica	15.01.02
	Imballaggi in plastica	20.01.39
LEGNO	Imballaggi in legno	15.01.03
	Legno, diverso da quello cui alla voce 20.01.37*	20.01.38
METALLO	Imballaggi metallici	15.01.04
	Metallo	20.01.40
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	15.01.05
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	15.01.06
VETRO	Imballaggi in vetro	15.01.07
	Vetro	20.01.02
TESSILE	Abbigliamento	20.01.10
	Prodotti Tessili	20.01.11
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17*	08.03.18
IMNGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	20.03.07
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli cui alla voce 20.01.27	20.01.28
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20.01.29*	20.01.30
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	20.02.03
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	20.03.01
VERDE BIODEGRADABILE	Rifiuti Verdi biodegradabili	20.02.01

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'art.2135 del Codice civile

ALLEGATO 2

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Categoria 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto:

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro
Associazioni o istituzioni benefiche
Associazioni o istituzioni religiose
Scuole da ballo
Musei e gallerie pubbliche e private
Scuole pubbliche di ogni ordine e grado
Scuole parificate di ogni ordine e grado
Scuole private di ogni ordine e grado
Scuole del preobbligo pubbliche
Scuole del preobbligo private
Collegi ed istituti privati di educazione
Aree scoperte in uso
Locali dove si svolgono attività educative
Asili
Ludoteche
Centri di istruzione e formazione lavoro
Circolo ricreativo

Categoria 2 – Cinematografi e teatri:

Cinema
Teatri
Aree scoperte cinema teatri musei ecc.
Locali destinati a congressi convegni

Categoria 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta:

Autorimesse in genere
Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio
Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano
Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti
Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.
Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio
Magazzino deposito in genere senza vendita
Magazzini deposito di stoccaggio
Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio

Categoria 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi:

Campi da calcio
Campi da tennis
Piscine
Bocciodromi e simili
Palestre ginnico sportive
Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
Distributori carburanti

Aree scoperte distributori carburante
Campeggi

Categoria 5- Stabilimenti balneari:
Stabilimenti balneari

Categoria 6 - Esposizioni, autosaloni:
Saloni esposizione in genere
Gallerie d'asta

Categoria 7 - Alberghi con ristorante
Agriturismi con ristorante

Categoria 8 - Alberghi senza ristorante:
Ostelli per la gioventù
Foresterie
Alberghi diurni e simili
Alberghi
Locande
Pensioni
Residences
Case albergo
Aree scoperte in uso
Agriturismo senza ristorante

Categoria 9 - Case di cura e riposo:
Soggiorni anziani
Case di cura e riposo
Case per ferie
Colonie
Collettività e convivenze in genere
Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

Categoria 10 – Ospedali
Ospedali

Categoria 11 - Uffici, agenzie:
Enti pubblici
Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli
Uffici assicurativi
Uffici in genere
Autoscuole
Laboratori di analisi
Agenzie di viaggio
Ricevitorie lotto totip totocalcio
Internet point
Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi
Emittenti radio tv pubbliche e private
Caserme e carceri, Università e Politecnico
Istituzioni tecnico-economiche
Istituzioni sindacali

Istituzioni previdenziali
Istituzioni politiche

Categoria 12 - Banche ed istituti di credito, Studi Professionali:

Istituti bancari di credito
Istituti assicurativi pubblici
Istituti assicurativi privati
Istituti finanziari pubblici
Istituti finanziari privati
Studi legali
Studi tecnici
Studi ragioneria
Studi sanitari
Studi privati
Uffici postali
Bancomat

Categoria 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli:

Librerie
Cartolerie
Bazar
Abbigliamento
Pelletterie -Pellicceria
Elettrodomestici
Materiale elettrico – riscaldamento - idraulico
Apparecchi radio tv
Telefonia
Computer
Articoli casalinghi
Detersivi
Giocattoli
Colori e vernici
Articoli sportivi
Calzature
Sementi e prodotti agricoli e da giardino
Mobili
Materiali edili, legnami
Prodotti di profumeria e cosmesi
Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita
Aree scoperte in uso
Negozi di mobili e macchine per uffici
Apparecchiature informatiche
Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti
Attività all'ingrosso con attività previste nella categoria e similari

Categoria 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze:

Edicole giornali
Tabaccherie
Farmacie
Erboristerie

Articoli sanitari
Articoli di odontotecnica
Negozi vendita giornali
Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella categoria e similari

Categoria 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato:

Gioiellerie e Orologerie
Pietre e metalli preziosi
Antiquariato
Negozi di filatelia e numismatica
Aree scoperte in uso negozi ecc.
Ceramica
Cristalleria
Strumenti musicali
Bigiotterie
Dischi e videocassette
Tessuti
Articoli di ottica
Articoli di fotografia
Negozi mercerie e filati
Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella categoria e similari

Categoria 16 - Banchi di mercato beni durevoli:

Locali e aree mercati beni non alimentari
Aree scoperte in uso
Banchi di beni non alimentari

Categoria 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista:

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.
Parrucchieri e barbieri
Aree scoperte in uso
Toilette per animali

Categoria 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista:

Elettricista
Negozi pulitura a secco
Laboratori e botteghe artigiane
Attività artigianali escluse quelle indicate in altre categorie
Falegnamerie
Legatorie
Aree scoperte in uso

Categoria 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto:

Autofficine
Carrozzerie
Elettrauto
Officine in genere
Aree scoperte in uso

Categoria 20 - Attività industriali con capannoni di produzione:

Stabilimenti industriali

Categoria 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici:

Attività artigianali di produzione beni specifici

Categoria 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub:

Ristoranti

Rosticcerie

Trattorie

Friggitorie

Self-service

Pizzerie

Tavola calda

Osterie con cucina

Attività rientranti nel comparto della ristorazione

Aree scoperte in uso

Categoria 23 - Mense, birrerie, hamburgerie:

Mense popolari

Refettori in genere

Mense

Birrerie

Osterie senza cucina

Hamburgerie

Categoria 24 - Bar, caffè, pasticceria:

Bar

Caffè

Bar pasticcerie

Bar gelaterie

Aree scoperte in uso

Gelaterie

Pasticcerie

Yogurteria

Somministrazione bevande

Somministrazione distributori automatici

Categoria 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari:

Negozi confetterie e dolci in genere

Negozi generi alimentari

Panifici

Latterie

Macellerie

Salumerie

Pollerie

Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso

Bottiglierie, vendita vino

Aree scoperte in uso negozi generi alimentari

Locali vendita ingrosso generi alimentari

Categoria 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste:

Plurilicenze alimentari e/o miste

Categoria 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio:

Negozi di frutta e verdura

Pescherie

Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab

Aree scoperte in uso

Negozi di fiori

Locali vendita serre

Locali vendita ingrosso per le attività Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Categoria 28 - Ipermercati di generi misti:

Ipermercati di generi misti Magazzini grande distribuzione

Magazzini grande distribuzione

Categoria 29 - Banchi di mercato generi alimentari:

Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari

Posteggi di generi alimentari

Aree scoperte in uso

Banchi di generi alimentari

Categoria 30 - Discoteche, night club:

Night clubs

Ritrovi notturni con bar ristoro

Clubs privati con bar ristoro

Sale da gioco

Sale da ballo e da divertimento

Categoria 31 - Bed and Breakfast:

Affittacamere

Alloggi

Casa Vacanze